

Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'assistenza di minori, OAssM)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 316 capoverso 2 del Codice civile (CC)¹;

visto l'articolo 30 capoverso 2 della legge federale del 16 dicembre 2005² sugli stranieri (LStr);

in esecuzione della Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996³ sulla protezione dei minori,

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹ La presente ordinanza disciplina l'autorizzazione:

- a. all'assistenza extrafamiliare di minori da parte di genitori diurni, genitori affidatari e istituti;
- b. al collocamento di minori presso genitori affidatari da parte di organizzazioni preposte al collocamento.

² Disciplina la vigilanza su genitori diurni, genitori affidatari, istituti e organizzazioni preposte al collocamento.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza s'intende per:

- a. *Assistenza*: cura, educazione, istruzione, osservazione o trattamento di minori, anche nell'ambito di programmi di scambio, soggiorni alla pari e forme di assistenza complementari alla scuola;
- b. *Genitori diurni*: persone autorizzate ad assistere regolarmente nel corso della giornata, oltre ai propri figli, al massimo quattro minori al di sotto dei 15 anni, per almeno 20 ore a settimana e a minore;

RU 1977 1931

¹ RS 210

² RS 142.20

³ RS 0.211.231.011; FF 2007 2437

- c. *Istituto di assistenza diurna*: istituto autorizzato ad assistere regolarmente nel corso della giornata più di quattro minori, per almeno 20 ore complessive a settimana;
- d. *Genitori affidatari*: persone autorizzate ad assistere regolarmente, oltre ai propri figli, al massimo tre minori, per almeno due giorni e due notti a settimana e a minore;
- e. *Istituto di assistenza a tempo pieno*: istituto autorizzato ad assistere regolarmente più di tre minori, per almeno due giorni e due notti complessive a settimana;
- f. *Organizzazione preposta al collocamento*: organizzazione autorizzata ad assumere e a vigilare su genitori affidatari nonché a collocare minori presso questi ultimi.

Art. 3 Autorità cantonale competente per l'autorizzazione e la vigilanza

¹ Il Cantone designa un'autorità (cantonale) competente per il rilascio dell'autorizzazione e per la vigilanza su:

- a. genitori diurni e genitori affidatari con domicilio nel Cantone;
- b. istituti e organizzazioni preposte al collocamento con sede nel Cantone.

² La vigilanza sull'assistenza di un minore nel singolo caso resta di competenza della persona o autorità che ha deciso il collocamento.

³ L'autorità cantonale è specializzata in materia.

⁴ Il Cantone può affidare la competenza per genitori diurni e istituti di assistenza diurna a un'altra autorità idonea.

Art. 4 Provvedimenti cantionali

¹ I Cantoni adottano provvedimenti per garantire l'alta qualità dell'assistenza, promuovendo in particolare il perfezionamento professionale delle persone attive in questo settore.

² Designano un servizio specializzato che fornisce consulenza ai genitori diurni, ai genitori affidatari, agli istituti e alle organizzazioni preposte al collocamento. Garantiscono che in particolare i genitori affidatari ricevano un sostegno immediato anche nelle situazioni di crisi.

³ Possono prevedere la stipula di un'assicurazione collettiva di responsabilità civile che copra eventuali danni causati da minori assistiti alle persone che vivono nella famiglia affidataria.

⁴ Possono emanare disposizioni che vanno oltre quelle della presente ordinanza, a protezione dei minori che crescono fuori della casa dei genitori.

Capitolo 2: Autorizzazione

Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 5 Principio

¹ Il bene del minore è tenuto in massima considerazione.

² L'autorizzazione al collocamento o all'assistenza di minori è concessa solo se è garantito che i minori:

- a. sono sostenuti nel loro sviluppo fisico, mentale, sociale ed emotivo;
- b. non sono discriminati a causa delle loro condizioni familiari, culturali o religiose.

Art. 6 Obbligo di autorizzazione

¹ Soggiacciono all'obbligo di autorizzazione:

- a. i genitori diurni, i genitori affidatari o gli istituti che intendono assistere minori;
- b. le organizzazioni preposte al collocamento che intendono collocare minori presso genitori affidatari.

² Chi intende assistere minori in una situazione di crisi acuta deve disporre di un'autorizzazione, indipendentemente dalla durata e dalla regolarità dell'assistenza fornita.

Art. 7 Richiedenti

Possono richiedere un'autorizzazione:

- a. come genitori diurni o affidatari: le persone fisiche aventi l'esercizio dei diritti civili, indipendentemente dal loro stato civile e dal fatto che vivano da sole o insieme a un'altra persona maggiorenne;
- b. per un istituto: le persone giuridiche di diritto privato o pubblico nonché le persone fisiche o le società di persone aventi l'esercizio dei diritti civili;
- c. per un'organizzazione preposta al collocamento: le persone giuridiche di diritto privato o pubblico nonché le persone fisiche o le società di persone aventi l'esercizio dei diritti civili.

Art. 8 Esenzione dall'obbligo di autorizzazione

¹ Non è necessaria alcuna autorizzazione per:

- a. l'assistenza diurna di minori da parte di parenti o affini;
- b. l'assistenza di minori da parte dei loro nonni;
- c. l'assistenza di minori da parte del partner del genitore che esercita l'autorità parentale e che vive nella stessa economia domestica;

- d. la mediazione di posti d'assistenza presso genitori diurni, genitori affidatari o istituti svizzeri autorizzati e soggetti a vigilanza.

² I Cantoni possono prevedere ulteriori eccezioni all'obbligo di autorizzazione se è garantito in altro modo che i genitori diurni, i genitori affidatari oppure l'istituto siano adatti a fornire l'assistenza e siano sottoposti a vigilanza.

Art. 9 Divieto di assistenza

Se non sussiste alcun obbligo di autorizzazione, l'assistenza di minori può essere vietata se l'autorità cantonale rileva che le persone incaricate dell'assistenza non sono all'altezza del proprio compito per quanto concerne l'idoneità ad educare, il carattere o la salute, oppure se le condizioni di assistenza sono manifestamente insufficienti.

Art. 10 Esame della domanda

¹ L'autorità cantonale esamina la domanda d'autorizzazione.

² A tal fine, può fare ricorso a uffici e persone che dispongono di determinate conoscenze specialistiche.

³ Può esaminare mediante una procedura sommaria le richieste di rilascio di un'autorizzazione per genitori affidatari (art. 44 cpv. 1 lett. a) presentate dalle organizzazioni preposte al collocamento.

Art. 11 Decisione di autorizzazione

¹ L'autorità cantonale decide se rilasciare l'autorizzazione motivando la decisione.

² Al momento del rilascio dell'autorizzazione, informa i richiedenti sui propri diritti e doveri.

³ L'autorizzazione può essere rilasciata in prova, avere una durata limitata ed essere subordinata a oneri e condizioni.

Art. 12 Modifica dell'autorizzazione

¹ Nel caso di un cambiamento della situazione, l'autorità cantonale verifica in che misura sono ancora soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione.

² Se necessario, adegua l'autorizzazione.

Art. 13 Ritiro dell'autorizzazione

¹ Se le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione non sono più soddisfatte e le lacune non possono essere colmate entro un termine utile o se le misure per rimediare risultano fin dall'inizio insufficienti, l'autorità cantonale ritira l'autorizzazione.

² Se ritira l'autorizzazione a un'organizzazione preposta al collocamento, verifica se i genitori diurni da questa assunti possono essere assunti da un'altra organizzazione preposta al collocamento.

³ L'autorità cantonale invita le persone e le autorità che hanno deciso il collocamento a sistemare altrove i minori prima che il ritiro abbia effetto. Se necessario, fornisce il proprio aiuto per il collocamento dei minori.

⁴ Se vi è pericolo nel ritardo, l'autorità cantonale sistema i minori subito altrove in misura provvisoria e, nel caso di istituti, ne dispone la chiusura immediata.

Art. 14 Revoca dell'autorizzazione

¹ Se a posteriori risulta che non erano soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, l'autorità cantonale la revoca.

² Se al momento della revoca l'attività soggetta all'obbligo di autorizzazione è già in corso, sono applicabili le disposizioni concernenti il ritiro dell'autorizzazione.

Sezione 2: Assistenza diurna

Sottosezione 1: Genitori diurni

Art. 15 Numero di minori

¹ Oltre ai propri figli, i genitori diurni possono assistere fino a quattro minori. Tuttavia, compresi i propri figli minorenni, non possono assistere più di cinque minori contemporaneamente.

² Se i genitori diurni intendono assistere minori con esigenze particolari, è necessario tenerne conto nel fissare il numero massimo di minori che possono assistere.

³ Chi intende assistere più di quattro minori sottostà alle disposizioni concernenti gli istituti di assistenza diurna.

Art. 16 Condizioni di autorizzazione

¹ L'autorizzazione è rilasciata se i genitori diurni:

- a. garantiscono il bene dei minori da assistere;
- b. con l'assistenza fornita non mettono in pericolo il bene di altri minori che vivono nella famiglia;
- c. hanno stipulato un'assicurazione di responsabilità civile;
- d. soddisfano le condizioni del diritto cantonale.

² Per l'assistenza di minori con esigenze particolari, i genitori diurni devono inoltre disporre delle conoscenze specialistiche necessarie o impegnarsi ad acquisirle entro un termine utile.

Art. 17 Domanda

La domanda deve contenere almeno i seguenti dati e documenti giustificativi:

- a. generalità, formazione e attività professionale del richiedente;

- b. numero, età ed eventuali esigenze particolari dei minori che vivono nella famiglia;
- c. numero, età ed esigenze particolari dei minori da assistere;
- d. estratto del casellario giudiziale del richiedente e di tutte le persone maggiorenni che vivono nella famiglia diurna.

Art. 18 Autorizzazione

L'autorizzazione contiene in particolare i seguenti dati:

- a. il numero di minori che i genitori diurni possono assistere;
- b. la misura in cui i genitori diurni possono assistere minori con esigenze particolari;
- c. le conoscenze specialistiche richieste;
- d. i diritti e i doveri dei genitori diurni (art. 34-38).

Sottosezione 2: Istituti di assistenza diurna

Art. 19 Condizioni di autorizzazione

¹ L'autorizzazione è rilasciata se l'istituto:

- a. garantisce il bene dei minori da assistere;
- b. dispone di un numero sufficiente di persone incaricate dell'assistenza con la formazione specialistica necessaria e adeguate capacità pedagogiche; almeno un quarto dei presenti incaricati dell'assistenza deve poter dimostrare di aver conseguito una formazione;
- c. presenta un progetto riportante in particolare indicazioni sulle forme di assistenza offerte, i locali, il vitto, gli orari di apertura, i termini di preavviso, nonché un tariffario;
- d. dispone di una base economica sicura;
- e. soddisfa le condizioni del diritto cantonale.

² Per l'assistenza di minori con esigenze particolari, l'istituto deve inoltre dimostrare che le persone incaricate dell'assistenza dispongono delle necessarie qualifiche professionali.

Art. 20 Domanda

La domanda deve contenere almeno i seguenti dati e documenti giustificativi:

- a. scopo, forma giuridica (estratto del registro commerciale) e base economica dell'istituto;
- b. numero, età ed esigenze particolari dei minori da assistere;
- c. generalità e qualifiche professionali del direttore;

- d. organico, in particolare numero e qualifiche professionali dei collaboratori, nonché la loro funzione all'interno dell'istituto;
- e. estratto del casellario giudiziale del direttore e di tutti i collaboratori;
- f. progetto conformemente all'articolo 19 capoverso 1 lettera c.

Art. 21 Autorizzazione

Oltre alle generalità, l'autorizzazione contiene in particolare i seguenti dati:

- a. il numero di minori che possono essere assistiti nell'istituto;
- b. la misura in cui possono essere assistiti minori con esigenze particolari;
- c. il numero delle persone necessarie per assistere ogni minore o ogni gruppo di minori;
- d. le conoscenze specialistiche richieste;
- e. i progetti e i piani presentati insieme alla domanda;
- f. i diritti e i doveri dell'istituto (art. 34 e 39-43).

Sezione 3: Assistenza a tempo pieno

Sottosezione 1: Genitori affidatari

Art. 22 Numero di minori

¹ Oltre ai propri figli, i genitori affidatari possono assistere fino a tre minori. Tuttavia, compresi i propri figli minorenni, non possono assistere più di quattro minori contemporaneamente.

² Se i genitori affidatari intendono assistere minori con bisogni particolari, è necessario tenerne conto nel fissare il numero massimo di minori che possono assistere.

³ Chi intende assistere più di tre minori sottostà alle disposizioni concernenti gli istituti di assistenza a tempo pieno.

Art. 23 Condizioni di autorizzazione

¹ L'autorizzazione è rilasciata se i genitori affidatari:

- a. garantiscono il bene dei minori da assistere;
- b. con l'assistenza fornita non mettono in pericolo il bene di altri minori che vivono nella famiglia;
- c. vivono in condizioni tali da soddisfare i requisiti necessari per una buona assistenza dei minori;
- d. hanno stipulato un'assicurazione di responsabilità civile;
- e. dispongono di una base economica sicura;
- f. soddisfano le condizioni del diritto cantonale.

² Per l'assistenza di minori con esigenze particolari, i genitori affidatari devono inoltre disporre delle conoscenze specialistiche necessarie o impegnarsi ad acquisirle entro un termine utile.

Art. 24 Domanda

La domanda deve contenere almeno i seguenti dati e documenti giustificativi:

- a. generalità, formazione e attività professionale del richiedente;
- b. numero, età ed eventuali esigenze particolari dei minori che vivono nella famiglia;
- c. numero, età ed esigenze particolari dei minori da assistere;
- d. descrizione delle condizioni abitative;
- e. descrizione della situazione finanziaria;
- f. estratto del casellario giudiziale del richiedente e di tutte le persone maggiorenni che vivono nella famiglia affidataria.

Art. 25 Autorizzazione

Oltre alle generalità, l'autorizzazione contiene in particolare i seguenti dati:

- a. il numero di minori che i genitori affidatari possono assistere;
- b. la misura in cui i genitori affidatari possono assistere minori con esigenze particolari;
- c. le conoscenze specialistiche richieste;
- d. la misura in cui i genitori affidatari sono adatti per un collocamento in una situazione di crisi acuta;
- e. i diritti e i doveri dei genitori affidatari (art. 34-38).

Sottosezione 2: Istituti di assistenza a tempo pieno

Art. 26 Condizioni di autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata se l'istituto:

- a. garantisce il bene dei minori da assistere;
- b. presenta un progetto educativo che fissa i principi, gli obiettivi e i metodi adottati, fornendo indicazioni su numero, età ed esigenze particolari dei minori che intende accogliere;
- c. dispone di un numero sufficiente di collaboratori per l'assistenza dei minori;
- d. dispone di locali che soddisfino i requisiti richiesti per una buona assistenza dei minori;
- e. garantisce le prestazioni di pronto soccorso;

- f. garantisce il rispetto dei requisiti di sicurezza e d'igiene;
- g. presenta un piano di gestione contenente in particolare indicazioni su orari di apertura, vacanze e termini di preavviso;
- h. garantisce un'adeguata copertura assicurativa, in particolare nell'ambito delle assicurazioni previste dal contratto di lavoro (AVS/AD/AI, Cassa pensioni, infortunio professionale e infortunio non professionale, indennità giornaliera e assicurazione di responsabilità civile professionale);
- i. dispone di una base economica sicura;
- j. soddisfa le condizioni del diritto cantonale.

Art. 27 Formazioni riconosciute

¹ Il direttore dell'istituto e i suoi collaboratori incaricati dell'assistenza:

- a. hanno conseguito una formazione in:
 - 1. pedagogia sociale, pedagogia speciale o lavoro sociale, o
 - 2. un settore correlato, come la psicologia, adatto per il lavoro in un istituto di assistenza; e
- b. dispongono di un'esperienza pratica sufficiente nell'assistenza e nell'educazione di minori. Le persone con una formazione di cui alla lettera a numero 2 devono dimostrare di possedere un'esperienza professionale di almeno sei mesi come assistenti in un istituto per minori.

² Inoltre, il direttore dispone della necessaria qualifica dirigenziale.

³ Per l'assistenza di minori con esigenze particolari, l'istituto deve inoltre dimostrare che le persone incaricate dell'assistenza dispongano delle necessarie qualifiche professionali.

⁴ Chi non dispone della necessaria qualifica specialistica può assistere minori soltanto sotto la vigilanza di una persona con un'adeguata formazione. Almeno la metà dei presenti incaricati dell'assistenza deve poter dimostrare di aver conseguito una formazione.

Art. 28 Domanda

La domanda deve contenere almeno i seguenti dati e documenti giustificativi:

- a. scopo, forma giuridica e base economica dell'istituto;
- b. numero, età ed esigenze particolari dei minori da assistere;
- c. progetto educativo, in particolare forme di assistenza, programma d'insegnamento e per il tempo libero ed eventuali cure terapeutiche offerte;
- d. progetto per l'assistenza di minori in situazioni di crisi acuta, se l'istituto intende offrire questo tipo di assistenza;
- e. progetto di collaborazione con i genitori, se questa non è esclusa sulla base di una decisione dell'autorità competente;

- f. generalità e qualifiche professionali del direttore;
- g. organico, in particolare numero e qualifiche professionali dei collaboratori, nonché la loro funzione all'interno dell'istituto;
- h. estratto del casellario giudiziale del direttore e di tutti i collaboratori;
- i. disposizione e attrezzature dei locali adibiti ai minori;
- j. piano di gestione, tariffario e attestati d'assicurazione;
- k. piano per l'igiene e la sicurezza;
- l. se l'istituto è una persona giuridica, statuto e lista degli organi.

Art. 29 Autorizzazione

L'autorizzazione contiene in particolare i seguenti dati:

- a. il numero di minori che possono essere assistiti nell'istituto;
- b. la misura in cui possono essere assistiti minori con esigenze particolari;
- c. il numero delle persone necessarie per assistere ogni minore o ogni gruppo di minori;
- d. l'idoneità dell'istituto all'assistenza di minori in situazioni di crisi acuta;
- e. le conoscenze specialistiche richieste;
- f. i progetti e i piani presentati insieme alla domanda;
- g. i diritti e i doveri dell'istituto (art. 34 e 39-43).

Sezione 4: Organizzazioni preposte al collocamento

Art. 30 Condizioni di autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata se l'organizzazione preposta al collocamento:

- a. garantisce il bene dei minori da collocare;
- b. fissa in un progetto educativo i principi e i metodi adottati;
- c. offre possibilità di formazione e perfezionamento ai genitori affidatari;
- d. dispone di una base economica sicura;
- e. garantisce un'adeguata copertura assicurativa, in particolare nell'ambito delle assicurazioni previste dal contratto di lavoro (AVS/AD/AI, Cassa pensioni, infortunio professionale e infortunio non professionale, indennità giornaliera e assicurazione di responsabilità civile professionale);
- f. soddisfa le condizioni del diritto cantonale.

Art. 31 Formazioni riconosciute

¹ Il direttore dell'organizzazione preposta al collocamento e i suoi collaboratori incaricati di esaminare le domande, vigilare sui genitori affidatari e sostenerli, nonché di scegliere i genitori nel singolo caso, devono:

- a. aver conseguito una formazione in:
 1. pedagogia sociale, pedagogia speciale o lavoro sociale, o
 2. un settore correlato, come la psicologia o la sociologia, adatto per il lavoro previsto in un'organizzazione preposta al collocamento;
- b. disporre di un'esperienza pratica sufficiente nell'assistenza di minori; in particolare le persone con una formazione di cui alla lettera a numero 2 devono dimostrare di possedere un'esperienza professionale pratica di almeno sei mesi nell'assistenza di minori;
- c. disporre di sufficienti conoscenze teoriche e pratiche delle disposizioni della presente ordinanza e di eventuali disposizioni cantonali concernenti l'accertamento dell'idoneità dei genitori affidatari richiedenti e la vigilanza su questi ultimi.

² Inoltre, il direttore dispone della necessaria qualifica dirigenziale.

³ Per il collocamento di minori con esigenze particolari, l'organizzazione deve inoltre dimostrare che le persone incaricate dell'assistenza dispongano delle necessarie qualifiche professionali.

Art. 32 Domanda

La domanda deve contenere almeno i seguenti dati e documenti giustificativi:

- a. scopo, forma giuridica e base economica dell'organizzazione preposta al collocamento;
- b. generalità e qualifiche professionali del direttore e dei collaboratori;
- c. progetto per la scelta dei genitori affidatari;
- d. progetto per l'accertamento dell'idoneità dei singoli posti d'assistenza;
- e. progetto per il sostegno specialistico dei genitori affidatari;
- f. progetto di collaborazione con i genitori, se questa non è esclusa sulla base di una decisione dell'autorità competente;
- g. progetto per la procedura in caso di collocamenti in altre famiglie o ritorno nella famiglia d'origine;
- h. progetto per la formazione e il perfezionamento dei genitori affidatari;
- i. se l'organizzazione intende offrire collocamenti per situazioni di crisi acuta, progetto per l'accertamento dell'idoneità dei genitori affidatari ad assistere minori in situazioni di crisi acuta;
- j. piano finanziario, indicazioni sulle tariffe e attestati d'assicurazione;
- k. estratto del casellario giudiziale del direttore e di tutti i collaboratori;

- l. se l'organizzazione preposta al collocamento è una persona giuridica, statuto e organi.

Art. 33 Autorizzazione

L'autorizzazione contiene in particolare i seguenti dati:

- a. la misura in cui l'organizzazione può collocare minori con esigenze particolari;
- b. se l'organizzazione può offrire collocamenti per situazioni di crisi acuta;
- c. i progetti e i piani presentati insieme alla domanda;
- d. i diritti e i doveri dell'organizzazione preposta al collocamento (art. 34 e 44-53).

Capitolo 3: Diritti e doveri

Sezione 1: Contratto di assistenza

Art. 34

¹ Se l'assistenza viene fornita dietro compenso, le parti devono concludere un contratto di assistenza scritto. Il contratto fissa in particolare:

- a. il tipo di assistenza;
- b. i diritti e i doveri delle parti;
- c. gli obiettivi dell'assistenza;
- d. il piano di assistenza;
- e. l'educazione culturale e religiosa del minore;
- f. le esigenze particolari del minore da rispettare;
- g. la stipula delle assicurazioni necessarie;
- h. il comportamento in caso di malattia o incidente del minore;
- i. la consegna di attestati e documenti del minore;
- j. l'ammontare del compenso;
- k. l'assunzione delle spese accessorie, in particolare per il dentista, le ore di ripetizione, le attività sportive o i corsi di musica;
- l. la procedura in caso di conflitti;
- m. la procedura in caso di modifica o disdetta del contratto.

² In un allegato del contratto devono essere riportate in particolare le seguenti informazioni:

- a. gli attestati e i documenti del minore consegnati;

- b. gli indirizzi e i numeri di telefono di persone importanti, come le principali persone di riferimento, il pediatra o l'insegnante di musica;
- c. i diritti di visita.

Sezione 2: Genitori diurni e affidatari

Art. 35 Consulenza

I genitori diurni e affidatari hanno diritto alla consulenza gratuita del servizio cantonale specializzato (art. 4 cpv. 2).

Art. 36 Corsi di perfezionamento

¹ Prima di iniziare l'attività di assistenza, i genitori diurni e affidatari devono frequentare un corso introduttivo.

² L'autorità cantonale può obbligarli a frequentare i corsi di perfezionamento necessari per l'attività di assistenza.

Art. 37 Comunicazione

¹ I genitori diurni e affidatari devono comunicare immediatamente all'autorità cantonale i cambiamenti che incidono sulle condizioni di autorizzazione.

² È inoltre necessario comunicare eventi importanti riguardanti la salute o la sicurezza dei minori assistiti, in particolare malattie gravi, incidenti e decessi.

³ In caso di eventi particolari riguardanti l'assistenza di un minore, è necessario informare anche:

- a. il rappresentante legale del minore, se la comunicazione non è stata limitata o esclusa dall'autorità di protezione dei minori; e
- b. l'autorità di protezione dei minori che ha deciso il collocamento.

⁴ I genitori affidatari devono comunicare gli eventi di cui ai capoversi 1-3 anche all'organizzazione preposta al collocamento dalla quale sono assunti.

Art. 38 Trasmissione di dati statistici

¹ I genitori diurni e affidatari devono trasmettere ogni anno all'autorità designata dal Cantone (art. 69 cpv. 3) i dati statistici previsti nell'autorizzazione.

² Le persone che assistono minori come genitori diurni e affidatari e che in virtù dell'articolo 8 capoverso 1 lettera a o b non sottostanno all'obbligo di autorizzazione devono informare ogni anno l'autorità designata dal Cantone sui propri rapporti di assistenza e sulla loro entità.

Sezione 3: Istituti

Art. 39 Corsi di perfezionamento

¹ I direttori di istituti e i loro collaboratori incaricati dell'assistenza devono frequentare ogni anno corsi di perfezionamento presso una struttura riconosciuta dal Cantone.

² L'autorità cantonale può prescrivere la frequenza di determinati corsi.

Art. 40 Doveri degli istituti di assistenza a tempo pieno

¹ Gli istituti di assistenza a tempo pieno devono assicurare che il minore:

- a. venga informato sui propri diritti;
- b. in caso di domande o problemi, possa rivolgersi a una persona di fiducia interna o esterna all'istituto, assegnatagli a tale scopo;
- c. venga sentito prima di tutte le decisioni che hanno un influsso importante sulla sua vita.

² Se è necessario collocare il minore altrove o farlo ritornare nella famiglia d'origine, assicurano che venga preparato e accompagnato.

³ Sostengono il minore nella ricerca di una soluzione adeguata se raggiunge la maggiore età mentre è assistito e non è in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento.

⁴ Allestiscono una documentazione per ogni minore assistito, riportandovi in particolare le seguenti informazioni:

- a. lo sviluppo del minore, soprattutto i problemi e i successi;
- b. eventi particolari;
- c. misure adottate;
- d. malattie del minore;
- e. decisioni che hanno un influsso importante sulla vita del minore.

⁵ La documentazione deve essere conservata fino a dieci anni dopo il raggiungimento della maggiore età dell'assistito.

⁶ Su richiesta, la documentazione deve essere consegnata all'autorità cantonale o alla competente autorità di protezione dei minori. Anche il rappresentante legale o il minore assistito capace di discernimento possono chiedere di consultarla.

Art. 41 Liste

¹ Gli istituti tengono liste riportanti i minori da loro assistiti.

² Presentano le liste ogni anno all'autorità cantonale.

³ Nelle liste figurano almeno i seguenti dati:

- a. generalità del minore;

- b. generalità del rappresentante legale.

⁴ Nelle liste degli istituti di assistenza a tempo pieno figurano inoltre almeno i seguenti dati:

- a. data dell'entrata e dell'uscita;
- b. luogo di dimora precedente e successivo;
- c. rilievi e disposizioni mediche;
- d. eventi particolari.

Art. 42 Comunicazioni

¹ Il direttore dell'istituto comunica immediatamente all'autorità cantonale i principali cambiamenti che incidono sulle condizioni di autorizzazione.

² In particolare, è necessario comunicare anticipatamente:

- a. cambiamenti dei progetti e dei piani;
- b. importanti cambiamenti concernenti l'organizzazione, i locali o le attività;
- c. l'ampliamento, il trasferimento o la cessazione dell'attività;
- d. la sostituzione del direttore.

³ È inoltre necessario comunicare gli eventi importanti riguardanti la salute o la sicurezza dei minori assistiti, in particolare malattie gravi, incidenti e decessi.

⁴ In caso di eventi particolari durante l'assistenza di un minore è necessario informare anche:

- a. il rappresentante legale del minore, se la comunicazione non è stata limitata o esclusa dall'autorità di protezione dei minori;
- b. l'autorità di protezione dei minori che ha deciso il collocamento.

Art. 43 Trasmissione di dati statistici

Il direttore dell'istituto deve trasmettere ogni anno all'autorità designata dal Cantone (art. 69 cpv. 3) i dati statistici previsti nell'autorizzazione.

Sezione 4: Organizzazioni preposte al collocamento

Art. 44 Assunzione e vigilanza di genitori affidatari

Un'organizzazione preposta al collocamento che abbia ottenuto l'autorizzazione cantonale può:

- a. esaminare le domande di persone domiciliate in Svizzera per il rilascio di un'autorizzazione per genitori affidatari secondo le disposizioni della presente ordinanza (art. 22-25) e richiedere il rilascio dell'autorizzazione all'autorità cantonale competente;

- b. esercitare la vigilanza sui genitori affidatari che ha assunto, secondo le disposizioni della presente ordinanza (art. 54).

Art. 45 Collocamento

¹ L'organizzazione preposta al collocamento può collocare minori soltanto presso genitori affidatari che:

- a. dispongono di un'autorizzazione cantonale;
- b. sono assunti dall'organizzazione secondo le disposizioni del Diritto delle obbligazioni⁴ sul contratto di lavoro; e
- c. sono adatti all'assistenza del minore nel singolo caso.

² Per il collocamento, l'organizzazione preposta si basa sulla decisione dell'autorità di protezione dei minori o del rappresentante legale del minore, con i quali è regolarmente in contatto.

Art. 46 Sostegno specialistico dei genitori affidatari

¹ L'organizzazione preposta al collocamento offre ai genitori affidatari consulenza specialistica e supervisione da parte di esperti con un'adeguata formazione.

² L'esperto competente contatta il minore e i genitori affidatari almeno una volta al mese.

Art. 47 Doveri nei confronti del minore

¹ L'organizzazione preposta al collocamento deve assicurare che il minore:

- a. venga informato sui propri diritti;
- b. in caso di domande o problemi, possa rivolgersi a una persona di fiducia interna o esterna all'organizzazione, assegnatagli a tale scopo;
- c. venga sentito prima di tutte le decisioni che hanno un influsso importante sulla sua vita.

² Se è necessario collocare il minore altrove o farlo ritornare nella famiglia d'origine, assicura che venga preparato e accompagnato.

³ Sostiene il minore nella ricerca di una soluzione adeguata se raggiunge la maggiore età mentre è assistito e non è in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento.

Art. 48 Corsi di perfezionamento

¹ I direttori di istituti e i loro collaboratori incaricati di esaminare le domande, vigilare sui genitori affidatari e sostenerli, nonché di scegliere i genitori nel singolo caso, devono frequentare ogni anno corsi di perfezionamento presso una struttura riconosciuta dal Cantone.

⁴ RS 220

² L'autorità cantonale può prescrivere la frequenza di determinati corsi.

Art. 49 Documentazione e obbligo d'informazione

¹ Le organizzazioni preposte al collocamento allestiscono una documentazione per ogni minore assistito, riportandovi in particolare le seguenti informazioni:

- a. lo sviluppo del minore, soprattutto i problemi e i successi;
- b. eventi particolari;
- c. misure adottate;
- d. malattie del minore;
- e. decisioni che hanno un influsso importante sulla vita del minore.

² La documentazione deve essere conservata fino a dieci anni dopo il raggiungimento della maggiore età dell'assistito.

³ Su richiesta, la documentazione deve essere consegnata all'autorità cantonale o alla competente autorità di protezione dei minori. Anche il rappresentante legale o il minore assistito capace di discernimento possono chiedere di consultarla.

Art. 50 Liste

¹ Le organizzazioni preposte al collocamento tengono liste riportanti:

- a. i genitori affidatari assunti;
- b. i minori collocati.

² Presentano le liste ogni anno all'autorità cantonale.

³ Nelle liste figurano almeno i seguenti dati:

- a. generalità dei genitori affidatari;
- b. generalità del minore;
- c. generalità del rappresentante legale del minore;
- d. data dell'entrata e dell'uscita;
- e. luogo di dimora precedente e successivo;
- f. rilievi e disposizioni mediche;
- g. eventi particolari.

Art. 51 Rapporto

¹ L'organizzazione preposta al collocamento presenta ogni anno all'autorità cantonale un rapporto sulla sua attività, in particolare sulla vigilanza esercitata sui genitori affidatari che ha assunto.

² Nel rapporto vanno riportati eventuali problemi dei genitori affidatari e osservazioni sulla loro idoneità.

³ L'autorità cantonale può chiedere di consultare i verbali della vigilanza.

Art. 52 Comunicazioni

¹ L'organizzazione preposta al collocamento comunica immediatamente all'autorità cantonale i principali cambiamenti che incidono sulle condizioni di autorizzazione.

² In particolare, è necessario comunicare anticipatamente:

- a. importanti cambiamenti concernenti lo statuto, l'organizzazione, l'attività e i progetti;
- b. la sostituzione del direttore;
- c. la cessazione dell'attività.

³ È inoltre necessario comunicare gli eventi importanti riguardanti la salute o la sicurezza dei minori collocati, in particolare malattie gravi, incidenti e decessi.

⁴ In caso di eventi particolari durante l'assistenza di un minore è necessario informare anche:

- a. il rappresentante legale del minore, se la comunicazione non è stata limitata o esclusa dall'autorità di protezione dei minori;
- b. l'autorità di protezione dei minori che ha deciso il collocamento.

Art. 53 Trasmissione di dati statistici

L'organizzazione preposta al collocamento deve trasmettere ogni anno all'autorità designata dal Cantone (art. 69 cpv. 3) i dati statistici previsti nell'autorizzazione.

Capitolo 4: Vigilanza

Art. 54 Vigilanza su genitori diurni, genitori affidatari e istituti

¹ Gli esperti dell'autorità cantonale visitano i genitori diurni, i genitori affidatari e gli istituti ogni volta che ciò si riveli necessario, ma almeno una volta all'anno. Sulle visite viene steso un verbale.

² Gli esperti si accertano che siano rispettate le condizioni di autorizzazione. Valutano l'assistenza fornita ai minori collocati.

³ Assicurano in particolare che la persona o l'autorità che ha deciso il collocamento vigili sull'assistenza del minore nel singolo caso.

⁴ L'autorità cantonale può sottoporre gli istituti a una vigilanza particolare ed emanare disposizioni speciali a tale scopo.

Art. 55 Vigilanza su organizzazioni preposte al collocamento

¹ L'autorità cantonale esamina annualmente i documenti presentati dall'organizzazione preposta al collocamento e stende un verbale.

² Esamina in particolare la documentazione, le liste e il rapporto dell'organizzazione (art. 49–51).

³ Si accerta che siano rispettate le condizioni di autorizzazione.

⁴ In casi giustificati può eseguire visite di controllo presso i genitori affidatari assunti dall'organizzazione preposta al collocamento o farle eseguire dalla competente autorità extracantonale.

Art. 56 Eliminazione delle lacune riscontrate

¹ Se si riscontrano lacune l'autorità cantonale invita i genitori diurni, i genitori affidatari oppure il direttore dell'istituto o dell'organizzazione preposta al collocamento ad adottare immediatamente le misure necessarie per colmarle. Sull'attuazione di tali misure è steso un verbale.

² L'autorità cantonale offre consulenza o procura un aiuto competente per colmare le lacune.

³ Se necessario, informa la persona o l'autorità che ha deciso il collocamento sulle constatazioni che hanno portato all'adozione di misure.

Art. 57 Gratuità

¹ Dall'attività di vigilanza non devono risultare spese a carico dei genitori diurni e affidatari.

² Se i genitori diurni o affidatari non ottemperano ripetutamente all'invito a colmare le lacune riscontrate oppure provocano in altro modo un aumento dell'attività di vigilanza, possono essere loro addebitate le pertinenti spese.

Capitolo 5: Relazioni internazionali

Sezione 1: Assistenza di minori con domicilio all'estero da parte di genitori affidatari in Svizzera

Art. 58 Accoglimento di minori stranieri con domicilio all'estero

¹ Se una persona con domicilio in Svizzera intende accogliere un minore straniero con domicilio all'estero ai fini dell'assistenza come genitore affidatario e senza l'intenzione di adottarlo successivamente, può farlo soltanto in presenza di un motivo importante. Un motivo importante è dato in particolare quando i genitori affidatari sono gli unici parenti ancora in vita del minore.

² Il richiedente deve presentare una domanda per il rilascio di un'autorizzazione per genitori affidatari anche se dispone già di un'autorizzazione per l'assistenza di minori con domicilio in Svizzera.

³ Oltre ai dati e documenti giustificativi di cui all'articolo 24, la domanda deve contenere:

- a. una dichiarazione scritta del rappresentante legale competente secondo il diritto del Paese d'origine del minore sullo scopo dell'assistenza in Svizzera;

- b. una dichiarazione scritta del richiedente attestante che il mantenimento del minore è assicurato per la durata dell'assistenza in Svizzera.

⁴ A seconda del motivo dell'assistenza, occorre rispettare gli articoli 27–32 LStr⁵ sull'ammissione di stranieri ai seguenti fini:

- a. formazione e perfezionamento;
- b. cure mediche;
- c. come impiegati alla pari.

⁵ La presente disposizione non è applicabile all'accoglimento di minori che:

- a. hanno diritto di risiedere in Svizzera nell'ambito del ricongiungimento familiare secondo gli articoli 42–52 LStr o sulla base di un accordo di libera circolazione delle persone; o
- b. sono assistiti da genitori affidatari su disposizione o tramite la mediazione di un'autorità federale.

Art. 59 Arrivo dall'estero di genitori affidatari con minori assistiti

¹ Se genitori affidatari con domicilio all'estero prevedono di trasferirsi in Svizzera insieme a un minore assistito, devono richiedere un'autorizzazione all'autorità cantonale del nuovo Cantone di domicilio prima di stabilirvisi.

² Oltre ai dati e ai documenti giustificativi di cui all'articolo 24, alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a. se il rapporto di assistenza è stato deciso da un'autorità: il consenso motivato della competente autorità estera alla permanenza del minore presso i genitori affidatari;
- b. se il rapporto di assistenza non è stato deciso da un'autorità: una dichiarazione scritta del rappresentante legale competente secondo il diritto del luogo di dimora precedente del minore sul motivo della sua permanenza presso i genitori affidatari;
- c. se si tratta di un minore straniero: una dichiarazione scritta del richiedente, attestante che il mantenimento del minore è assicurato per la durata dell'assistenza in Svizzera.

³ Se manca il consenso della competente autorità estera o se per altri motivi sono necessarie ulteriori informazioni, l'autorità cantonale contatta l'autorità centrale del Cantone secondo l'articolo 2 della legge federale del 21 dicembre 2007⁶ sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti (LF-RMA). L'autorità centrale contatta la competente autorità estera per accertare la situazione.

⁴ Il rapporto di assistenza deciso dalla competente autorità estera è sottoposto a vigilanza da parte della competente autorità di protezione dei minori. L'autorità cantonale informa quest'ultima dell'arrivo del minore in Svizzera.

⁵ RS 142.20

⁶ RS 211.222.32

⁵ La presente disposizione non è applicabile ai genitori affidatari che, dopo un trasferimento all'estero secondo l'articolo 65, ritornano in Svizzera insieme al minore da loro assistito. Questi devono comunicare il loro ritorno entro dieci giorni all'autorità cantonale e all'autorità di protezione dei minori competenti.

Art. 60 Decisione dell'autorità cantonale degli stranieri, efficacia dell'autorizzazione

¹ L'autorità cantonale trasmette all'autorità cantonale degli stranieri l'autorizzazione per l'assistenza di un minore straniero fino a quel momento domiciliato all'estero, insieme al proprio rapporto sui genitori affidatari.

² L'autorità cantonale degli stranieri decide sull'eventuale rilascio di un visto o di un permesso di dimora per il minore. Comunica la propria decisione all'autorità cantonale.

³ L'autorizzazione esplica i suoi effetti quando è rilasciato il visto o è assicurato il permesso di dimora.

Art. 61 Comunicazione dell'arrivo

I genitori affidatari devono comunicare all'autorità cantonale entro dieci giorni l'arrivo del minore in Svizzera.

Art. 62 Rifiuto dell'autorizzazione

¹ Se il rapporto di assistenza è stato deciso dalla competente autorità estera e se l'autorità cantonale rifiuta l'autorizzazione, questa ne informa l'autorità cantonale degli stranieri e l'autorità centrale del Cantone secondo l'articolo 2 LF-RMA⁷. L'autorità centrale comunica la decisione alla competente autorità estera.

² Se il minore interessato si trova già in Svizzera:

- a. l'autorità cantonale adotta le misure necessarie per la protezione del minore e ne informa l'autorità centrale;
- b. l'autorità centrale stabilisce il modo di procedere insieme alla competente autorità estera.

³ La decisione sul rilascio o il rifiuto dell'autorizzazione da parte dell'autorità cantonale non deve mettere il minore in una situazione intollerabile o esporlo in altro modo a un grave pericolo per la sua salute fisica o mentale.

Sezione 2: Assistenza di minori all'estero

Art. 63 Collocamento all'estero

¹ Un minore può essere collocato all'estero presso genitori affidatari o in un istituto soltanto se secondo il diritto dello Stato estero è garantita un'assistenza conforme

⁷ RS 211.222.32

alle esigenze del minore e una vigilanza sufficiente. La competente autorità estera deve essere informata del collocamento.

² Se un istituto con sede in Svizzera intende affidare un minore assistito a genitori affidatari o a un istituto all'estero, è necessario il consenso della persona o dell'autorità che ha deciso il collocamento.

Art. 64 Ulteriori requisiti per collocamenti all'estero nell'ambito di misure di protezione dei minori

¹ Se nell'ambito di misure di protezione dei minori un'autorità di protezione dei minori intende collocare un minore presso genitori affidatari o in un istituto all'estero, informa sulle proprie intenzioni l'autorità centrale del Cantone secondo l'articolo 2 LF-RMA⁸.

² L'autorità centrale richiede il consenso dell'autorità competente dello Stato in cui il minore deve essere sistemato. Le trasmette un rapporto sul minore da collocare, motivando le proprie intenzioni.

³ Il collocamento può essere eseguito soltanto previo consenso della competente autorità estera.

Art. 65 Trasferimento all'estero di genitori affidatari

¹ Se genitori affidatari che assistono minori nell'ambito di misure di protezione dei minori intendono trasferirsi all'estero, ne informano immediatamente l'autorità di protezione dei minori competente.

² L'autorità di protezione dei minori verifica se il minore può restare presso i genitori affidatari o tornare nella famiglia d'origine, oppure se deve essere collocato in un'altra famiglia.

³ Il minore può restare presso i genitori affidatari soltanto se:

- a. è ben integrato nella famiglia affidataria;
- b. un ritorno nella famiglia d'origine non sembra possibile per molti anni o fino al raggiungimento della maggiore età; e
- c. un collocamento in un'altra famiglia metterebbe in pericolo il suo sviluppo.

⁴ Se l'autorità di protezione dei minori decide che il minore può restare presso i genitori affidatari, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 64.

⁵ Inoltre, i genitori affidatari devono:

- a. disporre dell'autorizzazione necessaria della competente autorità estera; e
- b. essere sottoposti a una vigilanza presso il loro domicilio all'estero.

⁶ Se nel luogo di domicilio all'estero non è esercitata alcuna vigilanza, il minore resta presso i genitori affidatari soltanto se l'insieme delle circostanze consente di prevedere che il rapporto di assistenza darà buoni risultati.

⁸ RS 211.222.32

Sezione 3: Vigilanza

Art. 66 Decisione di collocamento dell'autorità di protezione dei minori

¹ Se un'autorità di protezione dei minori ha deciso il collocamento di un minore all'estero, questa esercita la propria vigilanza sui genitori affidatari o sull'istituto, facendo ricorso all'autorità centrale del Cantone secondo l'articolo 2 LF-RMA⁹ e in collaborazione con la competente autorità di vigilanza estera.

² L'autorità di protezione dei minori contatta il minore collocato e i genitori affidatari o l'istituto almeno una volta al mese.

³ Se vi sono contestazioni concernenti il posto all'estero e non è possibile trovare una soluzione, l'autorità di protezione dei minori provvede immediatamente a un nuovo posto adatto per l'assistenza.

Art. 67 Decisione di collocamento del rappresentante legale

¹ Se il collocamento del minore all'estero è stato deciso dal rappresentante legale, questo si assicura che il posto all'estero sia sottoposto alla vigilanza da parte della competente autorità estera.

² Se il minore è stato collocato da un'organizzazione preposta al collocamento, questa provvede affinché il posto all'estero sia sottoposto alla vigilanza da parte della competente autorità estera.

³ Se vi sono contestazioni concernenti il posto all'estero e non è possibile trovare una soluzione:

- a. il rappresentante legale che ha collocato il minore lo colloca immediatamente altrove o ne predispone il ritorno in Svizzera;
- b. l'organizzazione preposta al collocamento che ha collocato il minore:
 1. ne informa immediatamente il rappresentante legale e, previo il suo consenso, colloca il minore altrove o ne predispone il ritorno in Svizzera, o
 2. se vi è pericolo nel ritardo, sistema immediatamente altrove il minore in misura provvisoria e ne informa il rappresentante legale.

⁴ Se ritira l'autorizzazione all'organizzazione preposta al collocamento e i genitori affidatari non possono essere assunti da un'altra organizzazione all'estero, l'autorità cantonale esorta il rappresentante legale a predisporre il ritorno del minore in Svizzera.

⁹ RS 211.222.32

Capitolo 6: Responsabilità

Art. 68

¹ La responsabilità delle autorità interessate dalla presente ordinanza è retta dalle disposizioni del Codice civile¹⁰ sulla protezione degli adulti (art. 454 seg.). Per la condotta delle organizzazioni preposte al collocamento è responsabile il Cantone che ha rilasciato l'autorizzazione e che esercita la vigilanza.

² Per le responsabilità delle autorità federali è applicabile la legge del 14 marzo 1958¹¹ sulla responsabilità.

Capitolo 7: Statistica

Art. 69

¹ L'Ufficio federale di statistica (UST) esegue le rilevazioni statistiche sull'assistenza di minori fuori della casa dei genitori necessarie per l'esecuzione della presente ordinanza.

² Definisce i caratteri necessari per le rilevazioni statistiche dei Cantoni, nonché le rispettive modalità, nomenclature e chiavi di codifica. Li mette gratuitamente a disposizione dei Cantoni e pubblica regolarmente un catalogo ufficiale contenente tutti questi elementi.

³ Il Cantone designa un'autorità che trasmette all'UST i dati necessari per le statistiche.

⁴ La trasmissione dei dati all'UST viene eseguita attraverso una piattaforma informatica sicura o mediante supporti di dati elettronici secondo le prescrizioni dell'UST.

Capitolo 8: Obblighi di notificazione, diritto e obbligo di comunicazione

Art. 70 Obblighi di notificazione delle autorità

¹ Il controllo degli abitanti del Comune notifica all'autorità cantonale l'arrivo di minori che vivono presso genitori affidatari o in istituti.

² Se l'autorità di protezione dei minori sistema un minore presso genitori affidatari o in un istituto di un altro Cantone, ne informa l'autorità cantonale ivi competente.

³ L'autorità cantonale informa l'autorità competente dell'altro Cantone se:

- a. il domicilio di genitori diurni o affidatari viene trasferito in un altro Cantone;
- b. la sede di istituti o organizzazioni preposte al collocamento viene trasferita in un altro Cantone;

¹⁰ RS 210

¹¹ RS 170.32

Art. 71 Diritti e obblighi di comunicazione

¹ Chiunque venga a conoscenza di una violazione della presente ordinanza o la sospetti, può comunicarlo all'autorità cantonale.

² Chiunque, nello svolgimento di un'attività ufficiale, venga a conoscenza di una violazione della presente ordinanza, lo comunica all'autorità cantonale. In particolare l'autorità di protezione dei minori deve comunicare all'autorità cantonale competente le violazioni constatate nei singoli casi nell'ambito della vigilanza sull'assistenza di un minore.

³ In seguito alla comunicazione, l'autorità cantonale la verifica senza indugio e adotta le misure necessarie.

Capitolo 9: Disposizione penale**Art. 72**

¹ Chi accoglie o colloca un minore senza autorizzazione o chi viola l'autorizzazione, viene punito con una multa disciplinare fino a 5000 franchi.

² Il perseguimento penale compete all'autorità cantonale.

Capitolo 10: Disposizioni finali**Art. 73** Esecuzione da parte dei Cantoni

¹ I Cantoni emanano le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente ordinanza. Disciplinano in particolare:

- a. i requisiti necessari per le diverse forme di assistenza e per le organizzazioni preposte al collocamento;
- b. l'accertamento della situazione di un richiedente;
- c. l'accertamento dell'idoneità di un posto per l'assistenza nel singolo caso;
- d. la fissazione del compenso versato per l'assistenza;
- e. l'attività di vigilanza.

² Il Cantone istituisce l'autorità cantonale secondo l'articolo 3 entro il 1° gennaio 2013.

³ Al momento della sua istituzione, le domande pendenti sono trasmesse all'autorità cantonale.

Art. 74 Abrogazione del diritto in vigore

L'ordinanza del 19 ottobre 1977¹² sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione è abrogata.

Art. 75 Domande pendenti

Le domande pendenti per l'assistenza di minori presso genitori diurni, genitori affidatari o in un istituto sono rette dal nuovo diritto.

Art. 76 Autorizzazioni già rilasciate

Le autorizzazioni rilasciate secondo il diritto previgente restano valide al massimo fino a un anno dopo l'istituzione dell'autorità cantonale.

Art. 77 Autorizzazioni per forme di assistenza finora non subordinate all'obbligo di autorizzazione

¹ Per le forme di assistenza previste dalla presente ordinanza, che esistono da almeno un anno al momento della sua entrata in vigore e per le quali il diritto previgente non prevedeva l'obbligo di autorizzazione, la domanda d'autorizzazione deve essere presentata all'autorità competente secondo il diritto previgente entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'ordinanza.

² Se da una verifica sommaria risulta garantita un'assistenza positiva per lo sviluppo del minore, il Cantone può rilasciare un'autorizzazione provvisoria valida al massimo fino a un anno dopo l'istituzione dell'autorità cantonale.

Art. 78 Organizzazioni preposte al collocamento

¹ Prima dell'istituzione dell'autorità cantonale non possono essere rilasciate autorizzazioni a organizzazioni preposte al collocamento.

² Le organizzazioni preposte al collocamento che al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza esercitano la propria attività da almeno cinque anni e che rispondono ai requisiti previsti dall'ordinanza, possono continuare l'attività fino al rilascio dell'autorizzazione, ma al massimo fino a un anno dopo l'istituzione dell'autorità cantonale.

³ Fino al rilascio dell'autorizzazione all'organizzazione preposta al collocamento:

- a. questa può collaborare solo con genitori affidatari che dispongono di un'autorizzazione cantonale e che sono sottoposti a vigilanza da parte dell'autorità competente del Cantone;
- b. le richieste per il rilascio di un'autorizzazione per genitori affidatari (art. 44 cpv. 1 lett. a) presentate dall'organizzazione all'autorità cantonale competente sono esaminate da quest'ultima e autorizzate nell'ambito di una procedura ordinaria.

¹² RU 1977 1931, 1989 54, 2002 4167, 2007 5627

Art. 79 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il

Giorno Mese 200x

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova